

REGOLAMENTO (CE) N. 145/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

relativo all'uscita di scorte residue di foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1994/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando che il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1362/95⁽⁴⁾, ha stabilito le condizioni da rispettare affinché i foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1995/96 possano beneficiare dell'aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 603/95;

considerando che, alla data del 31 marzo 1995, alcune imprese di trasformazione detenevano ancora scorte di foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1994/95; che è opportuno permettere l'uscita di tali scorte residue dai magazzini delle imprese di trasformazione in modo che possano beneficiare dell'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, nel quadro di una procedura semplificata, nella campagna in corso, provvedendo alla loro contabilizzazione tra i quantitativi nazionali garantiti assegnati agli Stati membri interessati per la campagna di commercializzazione 1995/96;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1994/95 che non siano usciti dall'impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di magazzinaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 785/95, anteriormente al 31 marzo 1995, possono beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 nel corso della campagna di commercializzazione 1995/96, a condizione che:

- rispettino le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 785/95;
- escano da un'impresa di trasformazione sotto il controllo della competente autorità alle condizioni previste all'articolo 11 dello stesso regolamento;
- siano contabilizzati tra i quantitativi nazionali garantiti assegnati agli Stati membri interessati per la campagna di commercializzazione 1995/96.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano tutte le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto del disposto del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 79 del 7. 4. 1995, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 6.